



4 DIC. 2006

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 18-5342
in data 26/12/07 relativa all'approvazione del Piano Particolareggiato e contestuale Variante n. 27 al P.R.G.C. vigente del Comune di CUNEO

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

MODIFICHE NORMATIVE

Fascicolo n. 1 – Progetto definitivo Variante:

- il frontespizio dell'elaborato relativo alla Variante n. 27 si intende rettificato mediante lo stralcio della parola "Parziale";
- Tav. 8 - Scheda di zona F5S (pag. 67): il testo alla voce "Prescrizioni" è da intendersi sostituito con il seguente nuovo testo "La superficie territoriale complessiva di cui alla lettera A) dovrà essere riverificata in sede di S.U.E.. Si confermano le norme del P.P. che definiscono nel dettaglio le quantità effettivamente realizzabili nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo 'PRG 2004'".

Fascicolo n. 2 – Progetto definitivo Piano Particolareggiato - Norme di Attuazione:

Art. 4 – Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree.

Dopo l'elenco dei parametri e dei dati dimensionali si intende aggiunta la prescrizione "Le eventuali destinazioni commerciali dovranno risultare, per tipologia e dimensionamento, conformi alle vigenti normative di settore alle quali il Comune è tenuto ad adeguarsi."

Art. 5 – Oneri ed opere di urbanizzazione...

4° comma – 7° trattino: dopo le parole "commerciale e/o informativo" si intendono aggiunte le parole "o anche quale accesso ad un sottopasso (scale – ascensore) come utile collegamento sotterraneo del piazzale a parcheggio, dotato dell'ipotizzato 'collegamento meccanico al Centro Storico', con le attività terziarie in progetto (teatro, uffici, commerciale) e la Stazione ferroviaria;"

Art. 6 – Opere di urbanizzazione da assoggettare ad uso pubblico.

Al termine dell'ultimo comma, dopo le parole "per legge" si intendono inserite le parole "anche eventualmente a scapito totale o parziale del terziario individuato al piano quota 490.60."

Art. 12.1 – Forme e posizione dei fabbricati – Tipologie edilizie.

Al termine del testo del 2° comma dopo la parola "confini" si intendono inserite le parole "nonché le altezze massime esterne."

Al termine del testo del 3° comma si intende aggiunto il seguente disposto "Dette variazioni esterne dovranno risultare di modesta entità fatto salvo il 10° c. del precedente art. 3."



Art. 12.3 – Confrontanze dirette ed altezze.

Al termine dell'articolo si intende inserito il seguente disposto "Le altezze massime esterne (compresi parapetti, cornicioni, colmi dei tetti ecc.) dei fabbricati dovranno avere una quota inferiore di almeno 1.50 m. rispetto alla livelletta stradale della salita al Pizzo."

Art. 12.10 – Prescrizioni particolari.

Al termine del testo del punto 3 si intendono inserite le seguenti parole "Dovrà essere attentamente analizzata anche l'escursione della falda acquifera al fine di valutare e definire gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per la realizzazione dei volumi interrati."

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco FERRERO